



Ministero dello Sviluppo Economico

Il new legal framework e la normativa sulla bassa tensione, la compatibilità elettromagnetica e l'etichettatura dei prodotti connessi all'energia

Brescia, 19 dicembre 2016

- NLF: il regolamento 765/2008 e la decisione 768/2008
- La direttiva sulla bassa tensione 2014/32/UE
- La direttiva sulla compatibilità elettromagnetica
- L'etichettatura dei prodotti connessi all'energia
 - I protocolli d'intesa Mise-Unioncamere

II new legal framework

NEW LEGAL FRAMEWORK

“Pacchetto legislativo in tema di circolazione dei prodotti”

- **Regolamento n. 765/2008/CE**
- **Decisione n. 768/2008/CE**

Reg. 765/2008

- Vigilanza omogenea del mercato
- Quadro per i controlli sui prodotti provenienti da Paesi terzi
- Marcatura CE
- ICSMS
- Rapex

Ambito: prodotti armonizzati di consumo e non di consumo

Reg. 765/2008 Artt. 17-22

Misure restrittive:

- divieto o limitazione della messa a disposizione del prodotto sul mercato, ritiro, richiamo
- indicati i motivi esatti sui quali sono basate dette misure, i mezzi e i termini di ricorso (legge 241/90)
- all'operatore economico è concessa la possibilità di essere ascoltato.

Art. 18 Reg.765/2008

Gli Stati Membri adottano programmi di vigilanza su scala adeguata e comunicano tali programmi agli altri SS.MM. ed alla Commissione.

- Programma generale di sorveglianza
- Programmi settoriali specifici

Direttive settoriali (cosiddette direttive armonizzate verticali)

- Requisiti essenziali di sicurezza e documentazione tecnica
- Specifiche tecniche (Allegati tecnici)
- Marcatura CE


Codice del consumo (Artt. 102-113) (recepisce la direttiva 2001/95/CE sulla Sicurezza generale dei prodotti)

Ambito applicativo:

- applicabile per tutti prodotti non rientranti nelle direttive armonizzate (normativa orizzontale)
- Svolge funzione integrativa per gli aspetti di sicurezza non coperti dalle direttive armonizzate

NO MARCATURA CE !

Direttiva 2001/95/CE e Reg. 765/2008



Decisione comunitaria 768/2008

- Stabilisce il quadro comune di **principi generali e di disposizioni di riferimento** per l'elaborazione della normativa comunitaria di armonizzazione

- In particolare:
 - definizioni
 - procedure di verifica della conformità
 - obblighi degli operatori

Decisione 768/2008

Obblighi degli operatori economici

Vi sono obblighi specifici per:

- Fabbricanti
- Importatori
- Distributori

Obblighi dei fabbricanti applicabili ad importatori e distributori

Obblighi degli operatori economici

Sono previste 4 figure di operatori economici:

Fabbricante: persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto, oppure lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza nell'Unione apponendovi il proprio nome o marchio

Rappresentante Autorizzato: il fabbricante stabilito fuori dall'Unione può nominare un rappresentante stabilito nel territorio comunitario

- il rappresentante autorizzato agisce per conto del fabbricante in relazione a determinati compiti sulla base di un mandato scritto

Obblighi degli operatori economici

Importatore: una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato comunitario un prodotto proveniente da un Paese terzo

Distributore: persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato un prodotto

Entrambi vengono considerati fabbricanti

- Se immettono il prodotto sul mercato con il proprio nome/ marchio
- Se modificano il prodotto in maniera tale a influire sulla sua conformità

Obblighi degli operatori economici

Gli operatori economici sono responsabili della conformità dei prodotti in relazione al ruolo che svolgono nella catena di fornitura e distribuzione

Obblighi degli operatori economici

Fabbricante

Progetta e costruisce il prodotto conformemente ai requisiti essenziali di sicurezza

Importatore

Immette sul mercato solo prodotti conformi

Distributore

Agisce con la dovuta diligenza in relazione agli obblighi previsti dalla legge

Obblighi degli operatori economici

Rappresentante autorizzato

Svolge almeno i seguenti compiti:

- mantenere a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza del mercato la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica per dieci anni dalla data in cui il materiale elettrico è stato immesso sul mercato
- a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, fornire a tale autorità tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del materiale elettrico
- cooperare con le autorità nazionali competenti, su loro richiesta, a qualsiasi azione correttiva

Obblighi degli operatori economici

- **Apposizione della marcatura CE e degli elementi identificativi del prodotto**

Fabbricante: deve osservare l'obbligo

Importatore: assicura che l'obbligo sia adempiuto

distributore: verifica che l'obbligo sia adempiuto

Obblighi degli operatori economici

Identificativo del prodotto

Mezzi identificativi

- numero di tipo
- numero di lotto
- numero di modello
- numero di serie
- altro elemento di identificazione

DOVE

➤ 1. SUL prodotto

Solo qualora dimensioni e natura del prodotto non lo permettono

➤ 2. SUL PACKAGING

➤ 3. SU UN DOCUMENTO CHE ACCOMPAGNA IL prodotto (ES. LEAFLET O ISTRUZIONI)

Obblighi degli operatori economici

Identificativo degli OPERATORI ECONOMICI

- Apposizione del nome ed indirizzo del fabbricante e dell'importatore sul prodotto

Fabbricante: deve osservare l'obbligo

Importatore: deve osservare l'obbligo

Rappresentante autorizzato: deve apporre solo i propri dati se il fabbricante è stabilito fuori dalla
UE

Distributore: verifica che gli obblighi precedenti siano adempiuti

Obblighi degli operatori economici

Identificativo degli OPERATORI ECONOMICI COME?

Per indirizzo normalmente si intende indirizzo postale completo

Sito web: informazione addizionale ma non sufficiente a sostituire l'indirizzo

Obblighi degli operatori economici

Identificativo degli OPERATORI ECONOMICI DOVE?

- sul prodotto
oppure, ove non possibile
- sull'imballaggio
- in un documento di accompagnamento

Identificativo degli OPERATORI ECONOMICI casistica

Ipotesi di un singolo soggetto considerato fabbricante:

- Il fabbricante è stabilito e produce il prodotto in UE
- Il prodotto è fabbricato fuori dalla UE, ma chi lo importa lo immette sul mercato a suo nome e sotto la sua responsabilità
- Il prodotto è fabbricato fuori della UE, ma chi lo importa lo modifica dopo l'immissione sul mercato in modo tale da influenzarne le caratteristiche
- Una azienda europea sebbene non fabbrichi fisicamente il prodotto in EU e non lo importi direttamente si presenta come il fabbricante e se ne assume le responsabilità

Ipotesi classica di copresenza di importatore e fabbricante:

- Il fabbricante è stabilito fuori dalla UE e indica il proprio nome e indirizzo extracomunitario, l'importatore EU lo immette sul mercato UE indicando a sua volta i propri estremi

Identificativo degli OPERATORI ECONOMICI

In particolare:

- Se il fabbricante è stabilito nella UE (l'azienda si presenta come fabbricante e appone il proprio nome o marchio) ma i prodotti sono prodotti fuori dall'Unione, tale azienda è considerata fabbricante anche se l'importatore è diverso. Quindi l'indirizzo di quest'ultimo non comparirà.
- Se il fabbricante non è stabilito nella UE anche se l'azienda si presenta come fabbricante e appone il proprio nome o marchio sul prodotto comparirà anche l'importatore.

Obblighi degli operatori economici

- **Misure appropriate nell'ipotesi di prodotti non conformi (conformazione-richiamo-ritiro)**

Tutti gli operatori economici devono osservare l'obbligo (il distributore si assicura che vengano adottate le misure)

Rappresentante autorizzato: solo se rientra nel mandato

Obblighi degli operatori economici

➤ Prove a campione sui prodotti commercializzati

Fabbricante ed importatore: devono eseguirle, in considerazione dei rischi presentati dal prodotto

Distributore: non ha alcun obbligo

Rappresentante autorizzato: solo se rientra nel mandato

Obblighi degli operatori economici

➤ Registro dei reclami, delle non conformità e dei richiami

Fabbricante ed importatore: laddove ritenuto necessario in considerazione dei rischi

Distributore: non ha alcun obbligo

Rappresentante autorizzato: solo se rientra nel mandato

Obblighi degli operatori economici

- **Garanzia delle condizioni di immagazzinamento e trasporto**

Obbligazione esclusiva di importatori e distributori

Obblighi degli operatori economici

➤ Identificazione degli altri operatori economici-tracciabilità

Ogni operatore deve identificare gli altri operatori cui ha fornito o che gli abbiano fornito un prodotto

Le informazioni vanno conservate per 10 anni dall'immissione sul mercato o dal momento in cui il prodotto è stato fornito all'operatore.

Obblighi degli operatori economici

- **Valutazione della sicurezza e della conformità del prodotto**

Obbligazione esclusiva del fabbricante

Il rappresentante autorizzato può effettuare parti della valutazione di conformità

Obblighi degli operatori economici

- **Conformità della produzione in serie**

Obbligazione esclusiva del fabbricante

Obblighi degli operatori economici

LA DOCUMENTAZIONE TECNICA

- **Elaborazione della documentazione tecnica**

Obbligazione esclusiva
del fabbricante

Obblighi degli operatori economici

➤ Conservazione della documentazione tecnica

Obbligazione esclusiva del fabbricante e del rappresentante autorizzato (10 anni dall'immissione del prodotto sul mercato)

Obblighi degli operatori economici

- **Esibizione della documentazione tecnica su richiesta dell'autorità**

Fabbricante,
rappresentante autorizzato, importatore e
distributore (10 anni dall'immissione del prodotto
sul mercato)

Obblighi degli operatori economici

➤ Redazione della dichiarazione di conformità

Obbligazione esclusiva del fabbricante e del rappresentante autorizzato se previsto nel mandato

Obblighi degli operatori economici

- **Esibizione della dichiarazione di conformità su richiesta dell'autorità**

Fabbricante e importatore (che hanno l'obbligo di conservazione),
rappresentante autorizzato e distributore (10 anni dall'immissione del prodotto sul mercato)

Obblighi degli operatori economici

- **Blue Guide 2016: importatori e conservazione della documentazione tecnica**

L'importatore garantisce che la documentazione tecnica sia messa a disposizione dell'autorità nazionale competente su richiesta. L'importatore non è tenuto a conservare una copia della documentazione tecnica ma deve collaborare con l'autorità e, a seguito di una richiesta motivata, fornire tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto in una lingua che può essere facilmente compresa dall'autorità richiedente. Al contrario, ha l'obbligo di conservare la dichiarazione UE di conformità.

Tavola riassuntiva

OBBLIGHI	Fabbricante	Rappresentante autorizzato	Importatore	Distributore
Preparare la documentazione tecnica ed eseguire valutazioni della conformità e della sicurezza	Sì	Non autorizzati	Assicurare che ciò avvenga	NESSUN OBBLIGO
Conservare la documentazione tecnica	10 anni dopo che il sul prodotto è stato immesso mercato	Per 10 anni dopo che il prodotto è stato immesso sul mercato	Garantiscono che su richiesta sia resa disponibile	NESSUN OBBLIGO
Mettere a disposizione la documentazione tecnica, su richiesta	Su richiesta motivata	Su richiesta motivata	Su richiesta motivata	Su richiesta motivata
Redigere la dichiarazione CE di conformità	Sì	Sì se previsto nel mandato	NESSUN OBBLIGO	NESSUN OBBLIGO
Conservare la dichiarazione CE di conformità	Per 10 anni dopo che il prodotto è stato immesso sul mercato	Per 10 anni dopo che il prodotto è stato immesso sul mercato	Per 10 anni dopo che il prodotto è stato immesso sul mercato	NESSUN OBBLIGO
Individuare gli altri operatori economici nella catena di fornitura di ciascun prodotto	Sì	Sì	Sì	Sì

La richiesta della documentazione tecnica

Dove è stabilito il fabbricante?	A chi richiediamo la documentazione tecnica?			
	DISTRIBUTORE	RAPPRES. AUTORIZZATO	IMPORTATORE	FABBRICANTE
FABBRICANTE ITALIANO	Garantisce la tracciabilità	Conserva ed esibisce la documentazione tecnica		Conserva ed esibisce la documentazione tecnica
FABBRICANTE UE NON ITALIANO FABBRICANTE EXTRA UE E IMPORTATORE UE NON ITALIANO	Garantisce la tracciabilità	Conserva ed esibisce la documentazione tecnica		L'autorità di vigilanza può fare richiesta al fabb. e all'impor. UE, informandone i propri omologhi
FABBRICANTE EXTRA UE E IMPORTATORE ITALIANO	Garantisce la tracciabilità	Conserva ed esibisce la documentazione tecnica	Garantisce che la documentazione tecnica sia messa a disposizione	Trasmissione all'importatore

Obblighi degli operatori economici

riassumendo...

I fabbricanti devono:

- effettuare la valutazione della sicurezza e conformità del prodotto
- redigere e conservare la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE

Obblighi degli operatori economici

riassumendo...

Gli importatori devono:

- assicurarsi che il fabbricante abbia predisposto la documentazione tecnica
- garantire che essa sia resa disponibile alle autorità
- conservare la dichiarazione di conformità UE

Obblighi degli operatori economici

riassumendo...

I distributori hanno obblighi di collaborazione con le autorità ed esibiscono su richiesta la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE

Decreto legislativo n.86/2016

Attuazione della direttiva 2014/35/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione

Decreto legislativo n.86/2016

Rifusione

Quando vengono apportate modifiche ad una norma, si adotta un atto giuridico nuovo che, integrando queste modifiche, abroga l'atto di base. Presuppone quindi modifiche di carattere sostanziale, al contrario della codificazione

Decreto legislativo n.86/2016

Campo di applicazione

Materiale elettrico destinato ad essere utilizzato ad una tensione nominale compresa fra 50 e 1.000 volt in corrente alternata e fra 75 e 1.500 volt in corrente continua.

esclusioni: a) materiali elettrici destinati ad essere usati in ambienti esposti a pericoli di esplosione; b) materiali elettrici per radiologia ed uso clinico; c) parti elettriche di ascensori e montacarichi; d) contatori elettrici; e) basi e spine delle prese di corrente per uso domestico; f) dispositivi di alimentazione dei recinti elettrici; g) disturbi radioelettrici; h) materiali elettrici speciali, destinati ad essere usati sulle navi e sugli aeromobili e per le ferrovie, conformi alle disposizioni di sicurezza stabilite da organismi internazionali, cui partecipa l'Italia; i) kit di valutazione su misura per professionisti, destinati ad essere utilizzati unicamente in strutture di ricerca e sviluppo a tali fini.

Linea guida LVD https://ec.europa.eu/growth/sectors/electrical-engineering/lvd-directive_it

Decreto legislativo n.86/2016

Presunzione di conformità

- **sulla base di norme armonizzate**
- **Sulla base di norme internazionali**
- **Sulla base di norme nazionali**

Decreto legislativo n.86/2016

Obiettivi di sicurezza e valutazione della conformità Modulo A

I fabbricanti garantiscono che i prodotti sono stati progettati e fabbricati conformemente agli obiettivi di sicurezza menzionati all'articolo 1, commi 2 e 3, ed enunciati nell'allegato I del decreto. Preparano la documentazione tecnica di cui all'allegato III ed eseguono o fanno eseguire la procedura di valutazione della conformità di cui allo stesso allegato.

NON C'E' INTERVENTO DI ORGANISMI NOTIFICATI

Decreto legislativo n.86/2016

Documentazione tecnica allegato III

Il fabbricante compila la documentazione tecnica che permette di valutare la conformita' del materiale elettrico ai requisiti pertinenti e comprende un'analisi e una valutazione adeguate dei rischi. La documentazione tecnica precisa le prescrizioni applicabili e include, se necessario ai fini della valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento del materiale elettrico. La documentazione tecnica contiene, laddove applicabile, almeno gli elementi di cui all'allegato III. Deve essere esibita in lingua italiana.

Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione e il relativo controllo assicurino la conformita' del materiale elettrico fabbricato alla documentazione tecnica e alle prescrizioni del presente decreto ad esso applicabili (conformità della produzione in serie)

Decreto legislativo n.86/2016

Dichiarazione UE di conformità

- Con la dichiarazione di conformità UE il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del materiale elettrico alle prescrizioni di cui al decreto 86/2016
- La dichiarazione di conformità UE ha la struttura tipo di cui all'allegato II, e' continuamente aggiornata ed e' tradotta in lingua italiana

Decreto legislativo n.86/2016

Dichiarazione UE di conformità

carta intestata del fabbricante

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

1. Identificazione unica del prodotto (es. nome/modello, tipo lotto o serie)
2. Nome e indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato
3. La presente dichiarazione è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante:
.....
4. Oggetto della dichiarazione (identificazione del materiale elettrico che ne consenta la rintracciabilità; può, se necessario per l'identificazione del materiale elettrico, includere un'immagine a colori di grandezza sufficiente).
5. Il prodotto in oggetto è conforme alla pertinente normativa comunitaria di armonizzazione:
 - Direttiva
 -

Dichiarazione UE di conformità

6. Norme armonizzate utilizzate o riferimento alle specifiche in relazione alle quali viene dichiarata la conformità:.....

8. Informazioni supplementari:

Firmato a nome e per conto di:.....

Luogo e data di emissione

Nome, Cognome, Funzione.....

Firma.....

Dichiarazione UE di conformità



Attenzione: non è necessario
che accompagni il prodotto!

Circolare Mise 7 settembre 2016

Decreto legislativo n.86/2016

Marcatura CE


COME visibile, leggibile e indelebile

DOVE sul materiale elettrico o sulla sua targhetta. Nei casi in cui cio' non e' possibile o la natura del materiale elettrico non lo consente, essa e' apposta sull'imballaggio e sui documenti di accompagnamento

QUANDO La marcatura CE e' apposta sul materiale elettrico prima della sua immissione sul mercato.

Decreto legislativo n.86/2016

Il fabbricante: obblighi principali



Decreto legislativo n.86/2016

Autorità di vigilanza e controlli alle frontiere

Autorità di vigilanza del mercato

Ministero dello Sviluppo
Economico

Si avvale di:

- autorità competenti per i controlli sulla sicurezza generale dei prodotti e, previa intesa, dei competenti uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
- altre amministrazioni dello Stato e delle autorità pubbliche locali nell'ambito delle rispettive competenze

Controlli alle frontiere

Agenzia delle Dogane

Articoli da 27 a 29 del Reg.
(CE) n. 765/2008

**CONVENZIONE MISE IMQ
AGENZIA DELLE DOGANE**

Decreto legislativo n.86/2016

La vigilanza: non conformità

sostanziali

Materiale elettrico (non conforme) che presenta rischi

Cooperazione con gli operatori economici per misure correttive, ritiro o richiamo entro un termine congruo

Se l'operatore non si adegua, misure provvisorie restrittive. La misura è adottata con provvedimento motivato e comunicato all'interessato

Materiale elettrico **conforme** che presenta rischi

Cooperazione con gli operatori economici per misure correttive, ritiro o richiamo entro un termine congruo


Il MiSE informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri. Atti esecutivi.

Decreto legislativo n.86/2016

Non conformità formale

SE

- la marcatura CE e' stata apposta in violazione dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 o dell'articolo 13 del decreto
- la marcatura CE non e' stata apposta;
- la dichiarazione di conformita' UE non e' stata compilata ~~o non accompagna il materiale elettrico;~~
- non e' stata compilata correttamente la dichiarazione di conformita' UE;
- la documentazione tecnica non e' disponibile o e' incompleta;
- le informazioni di cui all'articolo 3, comma 6, o all'articolo 5, comma 3, (identificazione di fabbricanti e importatori) sono assenti, false o incomplete;
- non e' rispettata qualsiasi altra prescrizione amministrativa di cui all'articolo 3 o all'articolo 5. 2. (obblighi di fabbricanti e importatori)



Decreto legislativo n.86/2016

Non conformità formale

- il Ministero dello sviluppo economico chiede all'operatore economico interessato di porre fine allo stato di non conformità in questione



- Se la non conformità permane, il Ministero dello sviluppo economico adotta le adeguate misure per limitare o proibire la messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico o per garantire che sia richiamato o ritirato dal mercato

Sanzioni

Fabbricante o importatore che non rispettano i divieti dell'autorità o le prescrizioni diverse dalle quelle relative alle non conformità formali		sanzione amministrativa da 50 euro a 150 euro per ogni pezzo ed in ogni caso di una somma non inferiore a 10.000 euro e non superiore a 60.000 euro.
Distributore che non rispetta i divieti dell'autorità o le prescrizioni diverse dalle quelle relative alle non conformità formali		sanzione amministrativa da 50 euro a 150 euro per ogni pezzo ed in ogni caso di una somma non inferiore a 800 euro e non superiore a 5.000 euro
Non conformità formali		sanzione amministrativa da 500 euro a 5000 euro

Decreto legislativo n.80/2016

Modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, di attuazione della direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica



Non c'è abrogazione!

Decreto legislativo n.80/2016

Ambito applicazione

Disciplina la compatibilita' elettromagnetica delle apparecchiature e prescrive la conformita' delle stesse a un livello adeguato di compatibilita' elettromagnetica.

Decreto legislativo n.80/2016

apparecchiatura

apparecchio

ogni dispositivo finito o combinazione di dispositivi finiti, messo a disposizione del mercato come unità funzionale indipendente, destinato all'utilizzatore finale e che può generare perturbazioni elettromagnetiche o il cui funzionamento può subire gli effetti di tali perturbazioni



impianto fisso

una combinazione particolare di apparecchi di vario tipo ed eventualmente di altri dispositivi, che sono assemblati, installati e destinati ad essere utilizzati in modo permanente in un luogo prestabilito

Decreto legislativo n.80/2016

compatibilità' elettromagnetica: l'idoneità di un'apparecchiatura a funzionare nel proprio ambiente elettromagnetico in modo soddisfacente e senza produrre, in altre apparecchiature e nello stesso ambiente, perturbazioni elettromagnetiche inaccettabili

perturbazione elettromagnetica: ogni fenomeno elettromagnetico che può alterare il funzionamento di un'apparecchiatura;

Decreto legislativo n.80/2016

Procedure di valutazione della conformità

- **il controllo interno della produzione** di cui all'allegato II (modulo A decisione 768/2008)
- **l'esame UE del tipo** seguito dalla conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione di cui all'allegato III. (modulo B decisione 768/2008: INTERVENTO ORGANISMO NOTIFICATO)

Il fabbricante può scegliere di limitare l'applicazione della procedura di esame UE del tipo ad alcuni aspetti dei requisiti essenziali, a condizione che agli altri aspetti dei requisiti essenziali sia applicata la procedura di controllo interno della produzione

Decreto legislativo n.80/2016

Vigilanza del mercato

Le funzioni di autorità' di vigilanza sono svolte dal Mise



attualmente

- dalla **Direzione generale per Pianificazione e Gestione dello spettro radioelettrico**, per tutte le apparecchiature limitatamente alla protezione delle comunicazioni dai disturbi eventualmente causati dall'utilizzo delle stesse
- dalla **Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica**, per le apparecchiature con esclusione dei profili relativi alla protezione delle comunicazioni dai disturbi eventualmente causati dall'utilizzo delle apparecchiature stesse

Decreto legislativo n.80/2016

Vigilanza del mercato

Le autorità competenti hanno facoltà di disporre verifiche e controlli. Questi sono effettuati, anche con metodo a campione, presso il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato, gli importatori, i grossisti, i commercianti, ovvero presso gli impianti fissi, e presso gli utilizzatori in caso di perturbazioni alle reti o ai servizi di comunicazione elettronica.

A tale fine è consentito alle persone incaricate:

- a) l'accesso ai luoghi di fabbricazione o di immagazzinamento
- b) l'accesso agli impianti fissi
- c) l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie all'accertamento;
- d) il prelievo di campioni, a titolo gratuito, per l'esecuzione di esami e prove;
- e) l'esame della documentazione in possesso del responsabile dell'immissione dell'apparecchio nel mercato o del responsabile dell'installazione dell'impianto fisso.

Decreto legislativo n.80/2016

Vigilanza del mercato

I risultati delle verifiche e dei controlli sono comunicati all'interessato entro il termine di novanta giorni dal prelievo.

Il responsabile dell'immissione dell'apparecchio nel mercato è tenuto al pagamento delle spese per l'esecuzione delle prove, qualora sia stato accertato il mancato rispetto dei requisiti essenziali. I campioni, per i quali non sono state rilevate irregolarità, sono restituiti entro novanta giorni dal prelievo.

L'etichettatura dei prodotti connessi all'energia

Le finalità dell'UE

Il quadro per il clima e l'energia 2030 fissa tre obiettivi principali da conseguire entro l'anno indicato:

- una riduzione almeno del 40% delle **emissioni di gas a effetto serra** (rispetto ai livelli del 1990)
- una quota almeno del 27% di **energia rinnovabile**
- un miglioramento almeno del 27% dell'**efficienza energetica**

Legislazione comunitaria e recepimento nazionale

Direttiva 2010/30/UE

concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti **recepita con decreto legislativo n. 104/2012.**

Si applica a tutti i prodotti che hanno un impatto diretto o indiretto significativo sul consumo di energia; armonizza, mediante un'etichetta uniforme (per tutti i prodotti dello stesso tipo), le informazioni sul consumo specifico di energia dei prodotti connessi all'energia, al fine di:

- fornire informazioni comparabili per orientare la scelta degli utilizzatori finali;
- indurre i fabbricanti a prendere misure volte a ridurre il consumo di energia;

Regolamenti delegati: definiscono gli elementi specifici riguardanti l'etichetta e la scheda per ciascun tipo di prodotto

Legislazione comunitaria e recepimento nazionale

Direttiva 2009/125/CE

relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia. **Recepita con D.Lgs. 15/2011**


- Istituisce un quadro di specifiche minime per la progettazione ecocompatibile che i prodotti che consumano energia devono soddisfare per poter essere utilizzati e venduti nell'UE.
- Le specifiche per la progettazione ecocompatibile coprono tutte le fasi della vita di un prodotto: materie prime, fabbricazione, imballaggio, trasporto e distribuzione, installazione, manutenzione, uso e fine vita.

Etichettatura energetica ed eco-compatibilità

Direttiva 2010/30/UE
Etichettatura energetica
(Energy label)



Informazioni agli utilizzatori
finali, mediante etichettatura
ed informazioni uniformi sul
prodotto



Direttiva 2009/125/CE
Eco-compatibilità
(Ecodesign)



Progettazione eco-
compatibile dei prodotti
connessi all'energia



Decreto legislativo 104/2012

Fornitore: il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato nell'UE oppure l'importatore che immette o mette in servizio il prodotto sul mercato dell'Unione. In mancanza di questi e' considerato fornitore la persona fisica o giuridica che immette sul mercato o mette in servizio i prodotti

Distributore: qualsiasi dettagliante o qualsiasi altra persona che vende, affitta, offre in locazione finanziaria, o espone prodotti agli utilizzatori finali

Immissione sul mercato: rendere disponibile per la prima volta sul mercato dell'UE un prodotto in vista della sua distribuzione o del suo utilizzo all'interno dell'Unione, contro compenso o anche a titolo gratuito ed a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata

messa in servizio: il primo impiego di un prodotto utilizzato ai fini previsti dall'utilizzatore finale nell'Unione

Decreto legislativo 104/2012

Definizioni

- Prodotto connesso all'energia: qualsiasi bene che abbia un impatto sul consumo di energia durante l'uso;
- Scheda: tabella informativa standardizzata relativa ad un prodotto;
- Altre risorse essenziali: acqua, prodotti chimici, qualsiasi altra risorsa consumata da un prodotto durante il normale funzionamento;
- Informazioni complementari: informazioni aggiuntive sul funzionamento e sulle caratteristiche del prodotto per valutare il consumo di energia o di altre risorse essenziali;
- Impatto diretto: impatto dei prodotti che consumano effettivamente energia durante l'uso (consumo effettivo-reale durante l'utilizzo);

Decreto legislativo 104/2012

Definizioni

- **Impatto indiretto:** impatto dei prodotti che non consumano (direttamente) energia, ma contribuiscono alla conservazione dell'energia durante l'uso;
- **Atto delegato:** regolamento delegato mediante il quale la Commissione UE definisce gli elementi tecnici specifici riguardanti l'etichetta e la scheda per ciascun tipo di prodotto.

Decreto legislativo 104/2012

Obblighi di informazione

Le informazioni relative al consumo di energia elettrica, di altre forme di energia o di altre risorse essenziali e le informazioni complementari (ai sensi degli atti delegati) sono rese note agli utilizzatori finali con una **scheda** e con **un'etichetta** relativa al prodotto offerto in vendita, affitto, locazione finanziaria - vendita, o esposto all'utilizzatore finale sia direttamente sia indirettamente nell'ambito di una vendita a distanza, anche via Internet.

Decreto legislativo 104/2012

Responsabilità dei fornitori

- FORNISCONO un'etichetta ed una scheda in conformità al D.lgs. 2012/104 e al pertinente atto delegato
- PRODUCONO la documentazione tecnica (in una delle lingue ufficiali dell'UE) per consentire di valutare l'esattezza dei dati riportati in etichetta e nella scheda
- METTONO a disposizione la documentazione tecnica entro 10 giorni dalla richiesta (NO DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'!)
- MANTENGONO, ai fini ispettivi, la documentazione tecnica per un periodo di 5 anni dalla data di fabbricazione dell'ultimo prodotto interessato

Decreto legislativo 104/2012

Responsabilità dei fornitori

- FORNISCONO, su richiesta motivata dell'autorità, una traduzione delle parti pertinenti della documentazione tecnica in italiano o in inglese
- FORNISCONO prontamente e gratuitamente le etichette ai distributori;
- SONO RESPONSABILI dell'esattezza delle etichette e delle schede da essi fornite;

Oltre alle etichette, i fornitori forniscono una scheda relativa al prodotto e la inseriscono in tutti gli opuscoli illustrativi sul prodotto stesso. Qualora tali opuscoli non siano provvisti dal fornitore, quest'ultimo fornisce le schede insieme all'ulteriore documentazione fornita con il prodotto.

Decreto legislativo 104/2012

Responsabilità dei distributori

- ESPONGONO nella posizione specificata nel relativo atto delegato le etichette, in maniera visibile e leggibile
- PRESENTANO la scheda nell'opuscolo del prodotto o in ogni altra documentazione che correda i prodotti quando sono venduti agli utilizzatori finali. La scheda informativa è redatta in lingua italiana.

Decreto legislativo 104/2012

Vendita a distanza

- Corrispondenza
- Catalogo
- Via Internet
- Qualsiasi altra forma che implica che l'utilizzatore finale non può prendere visione del prodotto

Si applicano le disposizioni dei pertinenti atti delegati atte a garantire che siano disponibili le informazioni contenute in etichetta e nella scheda.

Decreto legislativo 104/2012

Vigilanza

Ministero dello Sviluppo Economico

**Agenzia delle Dogane
Articoli da 27 a 29 Reg.(CE)
n. 765/2008**

**Si avvale della
collaborazione di:
CCIAA
Guardia di Finanza**

**Si avvale:
supporto tecnico
dell'ENEA
Organismi di
valutazione conformità
(reg.CE n.765/2008)**

**Funzioni di Controllo di
altre Amministrazioni
Etichettatura dei pneumatici
in relazione al consumo di
carburante (MIT)**

Decreto legislativo 104/2012

Vigilanza

Ministero dello Sviluppo Economico

- vigila affinché fornitori e distributori adempiano ai loro obblighi e rispettino le prescrizioni del D.lgs.vo 2012/104 e dei pertinenti atti delegati;
- promuove campagne di informazione;

Decreto legislativo 104/2012

Vigilanza

- organizza controlli della conformità dei prodotti oggetto del D.lgs.vo 2012/104 e dei pertinenti atti delegati;
- garantisce un'efficace sorveglianza del mercato, anche attraverso l'uso di:
 - analisi del mercato;
 - scambio informazioni altri Stati membri;
- Informa la Commissione europea sui risultati dell'attività di vigilanza (provvedimenti restrittivi, relazione ogni 4 anni, monitoraggio annuale).

Decreto legislativo 104/2012

ENEA

**ENEA - Agenzia nazionale per le nuove
tecnologie, l'energia e lo sviluppo
economico sostenibile**

**Fornisce supporto tecnico al MISE Per l'esame delle
risultanze dei controlli (etichetta, scheda, documentazione
tecnica, prove di laboratorio)**

Decreto legislativo 104/2012

Controlli e poteri inerenti l'attività di vigilanza

Non conformità relative all'etichetta, alla scheda e alla documentazione (incompleta inesatta insufficiente)

Etichetta non autorizzata; Simboli, marchi, iscrizioni o altre etichettature che possono ingenerare confusione



Divieto temporaneo di immissione sul mercato, di messa in servizio e di commercializzazione per il fornitore. Ordine di far cessare l'infrazione entro 30 giorni (conformazione). In caso di mancato adeguamento



Divieto definitivo di immissione sul mercato, di messa in servizio e di commercializzazione. Ordine di ritiro e, se del caso, di richiamo.

Decreto legislativo 104/2012

Controlli e poteri inerenti l'attività di vigilanza

**Contemporanea
mancanza
dell'etichetta e della
scheda**

**Documentazione
tecnica assente o
non messa a
disposizione entro i
termini stabiliti
(10gg)**



Divieto di immissione sul mercato,
di messa in servizio e di
commercializzazione per il
fornitore.

Ordine di ritiro e, se del caso, di
richiamo.

Decreto legislativo 104/2012. Sanzioni

Fornitore	
il fornitore che non ottempera ai provvedimenti adottati dal Mise	Sanzione ammini. da € 4.000 a € 40.000
il fornitore che immette sul mercato, commercializza o mette in servizio prodotti privi dell'etichetta o della scheda prescritta o la cui documentazione tecnica non è tenuta a disposizione o non è messa a disposizione entro i termini stabiliti	Sanzione ammini. da € 3.000 a € 30.000
il fornitore che immette sul mercato, commercializza o mette in servizio prodotti con etichetta incompleta o inesatta, o prodotti con scheda incompleta o inesatta o con documentazione tecnica incompleta o insufficiente per consentire di valutare l'esattezza dei dati che figurano sull'etichetta o sulla scheda, ovvero prodotti con etichette non autorizzate o prodotti sui quali sono apposti simboli, marchi iscrizioni o etichette tali da indurre in errore o ingenerare confusione negli utilizzatori finali per quanto riguarda il consumo di energia o eventualmente di altre risorse essenziali durante l'uso	Sanzione ammin. da € 2.000 a € 20.000

Decreto legislativo 104/2012

Sanzioni

Distributore

il distributore che espone prodotti privi di etichetta oppure prodotti privi della prevista scheda

Sanzione amministrativa da €
1.000 a € 10.000

il distributore che espone prodotti con etichetta posta in maniera non visibile e leggibile, oppure prodotti sui quali non è apposta la prevista scheda o per i quali tale scheda non è redatta in lingua italiana, o prodotti con etichetta energetica non autorizzata o sui quali sono apposti simboli, marchi iscrizioni o etichette tali da indurre in errore o ingenerare confusione negli utilizzatori finali per quanto riguarda il consumo di energia o eventualmente di altre risorse essenziali durante l'uso

Sanzione amministrativa da €
500 a € 5.000

Atti delegati – Regolamenti: alcuni esempi

Regolamento delegato (UE) n.65/2014 del 1 ottobre 2013

che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica dei forni e delle cappe da cucina per uso domestico.

(GUUE L 29 -2014/01/31)

Regolamento delegato (UE) n.665/2013 del 3 maggio 2013

che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia degli aspirapolvere (GUUE L192 -13/07/2013).

Regolamento delegato (UE) n.1059/2010 del 28 Settembre 2010

che completa la direttiva 2010/30 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio indicante il consumo d'energia delle lavastoviglie per uso domestico (GUUE L314 del 30/11/2010).

Atti delegati – Regolamenti: alcuni esempi

Regolamento delegato (UE) n. 874/2012 del 12 luglio 2012

che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lampade elettriche e delle apparecchiature di illuminazione (GUUE L258 - 2012/09/26).

Regolamento delegato (UE) n.392/2012 del 1 Marzo 2012

che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle asciugabiancheria per uso domestico (GUUE L123 del 09/05/2012 - Rettifica dell'11 maggio 2012).

Regolamento delegato (UE) n. 626/2011 del 4 maggio 2011

che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d'aria (GUUE L178 del 06/07/2011).

Atti delegati – Regolamenti: alcuni esempi

Regolamento delegato (UE) n.1062/2010 del 28 Settembre 2010 che integra la direttiva 2010/30 /UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei televisori (GUUE L314 del 30/11/2010).

Regolamento delegato (UE) n.1061/2010 del 28 settembre 2010 che completa la direttiva 2010/30 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio indicante il consumo d'energia delle lavatrici per uso domestico (GUUE L314 del 30/11/2010).

Regolamento delegato (UE) n.1060/2010 del 28 settembre 2010 che integra la direttiva 2010/30 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico (GUUE L314 del 30/11/2010).

Apparecchi di refrigerazione reg. delegato 1060/2010


I fornitori garantiscono che:

- ogni apparecchio di refrigerazione per uso domestico posseda un'etichetta stampata del formato e con le informazioni indicati nell'allegato II
- sia **messa a disposizione (make available) una scheda** prodotto come indicato nell'allegato III (cfr art. 3 lett b))

Etichettatura energetica

L'etichetta deve essere chiaramente visibile all'esterno della parte anteriore o superiore dell'apparecchio di refrigerazione per uso domestico. I dati da dichiarare sull'etichetta sono:


per gli apparecchi in classe energetica da A+++ a C



- I. nome o marchio del fornitore;
- II. identificatore del modello del fornitore;
- III. la classe di efficienza energetica definita ai sensi dell'allegato IX; la punta della freccia contenente la classe di efficienza energetica dell'apparecchio di refrigerazione per uso domestico si trova all'altezza della punta della freccia indicante la relativa classe di efficienza energetica;
- IV. consumo annuo di energia (AE_C) in kWh/anno, arrotondato alla cifra intera più vicina e calcolato come indicato nell'allegato VIII, punto 3.2;
- V. somma del volume utile di tutti gli scomparti senza stelle (ossia con temperatura di funzionamento $> -6^\circ\text{C}$), arrotondata alla cifra intera più vicina;
- VI. somma del volume utile di tutti gli scomparti per la conservazione di alimenti congelati (ossia con temperatura di funzionamento $\leq -6^\circ\text{C}$), arrotondata alla cifra intera più vicina, e numero di stelle dello scomparto che rappresenta la parte maggiore di tale somma; se l'apparecchio di refrigerazione per uso domestico non possiede scomparti per la conservazione di alimenti congelati, il fornitore indica «- L» al posto del valore e lascia vuoto lo spazio previsto per il numero di stelle;
- VII. emissioni di rumore aereo, espresse in dB(A) re1 pW, arrotondate alla cifra intera più vicina.

Per i frigoriferi cantina i punti V e VI sono sostituiti dalla capacità nominale espressa come numero di bottiglie standard da 75 cl che l'apparecchio può contenere in base alle istruzioni del fabbricante.

per gli apparecchi in classe energetica da D a G



- I. nome o marchio del fornitore;
 - II. identificatore del modello del fornitore;
 - III. la classe di efficienza energetica definita ai sensi dell'allegato IX; la punta della freccia contenente la classe di efficienza energetica dell'apparecchio di refrigerazione per uso domestico si trova all'altezza della punta della freccia indicante la relativa classe di efficienza energetica;
 - IV. consumo annuo di energia (AE_C) in kWh/anno, arrotondato alla cifra intera più vicina e calcolato come indicato nell'allegato VIII, punto 3.2;
 - V. somma del volume utile di tutti gli scomparti senza stelle (ossia con temperatura di funzionamento $> -6\text{ }^\circ\text{C}$), arrotondata alla cifra intera più vicina;
 - VI. somma del volume utile di tutti gli scomparti per la conservazione di alimenti congelati (ossia con temperatura di funzionamento $\leq -6\text{ }^\circ\text{C}$), arrotondata alla cifra intera più vicina, e numero di stelle dello scomparto che rappresenta la parte maggiore di tale somma; se l'apparecchio di refrigerazione per uso domestico non possiede scomparti per la conservazione di alimenti congelati, il fornitore indica «- L» al posto del valore e lascia vuoto lo spazio previsto per il numero di stelle;
 - VII. emissioni di rumore aereo, espresse in dB(A) re1 pW, arrotondate alla cifra intera più vicina.
- Per i frigoriferi cantina i punti V e VI sono sostituiti dalla capacità nominale espressa come numero di bottiglie standard da 75 cl che l'apparecchio può contenere in base alle istruzioni del fabbricante.

per i frigo cantina



- I. nome o marchio del fornitore;
 - II. identificatore del modello del fornitore;
 - III. la classe di efficienza energetica definita ai sensi dell'allegato IX; la punta della freccia contenente la classe di efficienza energetica dell'apparecchio di refrigerazione per uso domestico si trova all'altezza della punta della freccia indicante la relativa classe di efficienza energetica;
 - IV. consumo annuo di energia (AE_C) in kWh/anno, arrotondato alla cifra intera più vicina e calcolato come indicato nell'allegato VIII, punto 3.2;
 - V. somma del volume utile di tutti gli scomparti senza stelle (ossia con temperatura di funzionamento > -6 °C), arrotondata alla cifra intera più vicina;
 - VI. somma del volume utile di tutti gli scomparti per la conservazione di alimenti congelati (ossia con temperatura di funzionamento ≤ -6 °C), arrotondata alla cifra intera più vicina, e numero di stelle dello scomparto che rappresenta la parte maggiore di tale somma; se l'apparecchio di refrigerazione per uso domestico non possiede scomparti per la conservazione di alimenti congelati, il fornitore indica «- L» al posto del valore e lascia vuoto lo spazio previsto per il numero di stelle;
 - VII. emissioni di rumore aereo, espresse in dB(A) re1 pW, arrotondate alla cifra intera più vicina.
- Per i frigoriferi cantina i punti V e VI sono sostituiti dalla capacità nominale espressa come numero di bottiglie standard da 75 cl che l'apparecchio può contenere in base alle istruzioni del fabbricante.

PROTOCOLLI D'INTESA MISE - UNIONCAMERE

- Si inseriscono nell'ambito dei programmi nazionali di vigilanza previsti dal regolamento comunitario 765/2008
- Scopo: rafforzamento delle attività di vigilanza e controllo del mercato a tutela del consumatore

PROTOCOLLI D'INTESA MISE - UNIONCAMERE

Sicurezza dei prodotti:

tipologie di prodotto sottoposte a controllo

- Prodotti elettrici
- prodotti
- Dispositivi di protezione individuale di prima categoria
- Prodotti rientranti nel campo applicativo della direttiva sulla compatibilità elettromagnetica
- Prodotti rientranti nel campo applicativo della sicurezza generale dei prodotti (Codice del Consumo)
- Prodotti connessi all'energia

PROTOCOLLI D'INTESA MISE - UNIONCAMERE

Sicurezza dei prodotti: tipologie controlli

- di tipo fisico
- di tipo documentale
- prove di laboratorio

Il protocollo 26/06/2009: dati riassuntivi

AMBITO	NUMERO DI PRODOTTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO FISICO					
	Obiettivi previsti dal Protocollo UC/MiSE	N° prodotti sottoposti a controllo fisico	N° Prodotti Controllati a valere sul Decreto MiSE	N° Prodotti Conformi	N° Prodotti Controllati a valere sul Fondo di Perequazione	N° Prodotti Conformi
Sicurezza Prodotti	13.000	10.528	6.761	6.137	3.767	3.404
Giocattoli	7.000	5.200	3.380	3.093	1.820	1.670
Prodotti elettrici: BT e EMC	4.000	3.425	2.151	1.946	1.274	1.126
DPI	1.000	1.197	818	742	379	357
Prodotti generici (CC)	1.000	706	412	356	294	251

Il protocollo 26/06/2009: dati riassuntivi

AMBITO	NUMERO DI PRODOTTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO DOCUMENTALE			
	Obiettivi previsti dal Protocollo UC/MiSE	N° prodotti sottoposti a controllo documentale	N° Prodotti Controllati a valere sul Decreto MiSE	N° Prodotti Controllati a valere sul Fondo di Perequazione
Sicurezza Prodotti	800	459	352	107
Giocattoli	500	245	189	56
Prodotti elettrici: BT e CE	200	170	129	41
DPI	100	44	34	10
Prodotti generici (CC)	--	--	--	--

Il protocollo 26/06/2009: dati riassuntivi

AMBITO	NUMERO DI PRODOTTI SOTTOPOSTI A PROVA DI LABORATORIO			
	Obiettivi previsti dal Protocollo UC/MiSE	N° prodotti sottoposti a prove di laboratorio	N° Prove di Laboratorio svolte a valere sul Decreto MiSE	N° Prove di Laboratorio svolte a valere sul Fondo di Perequazione
Sicurezza prodotti	850	361	248	113
Giocattoli	500	230	158	72
Prodotti elettrici: BT e EMC	200	101	71	30
DPI	100	23	17	6
Prodotti generici (CC)	50	7	2	5

Il protocollo 12/10/2012 (biennio 2013/2014 prorogato al 31/12/2017): la pianificazione

	N. Ispezioni	Verifiche documentali	Prove laboratorio
giocattoli	260	110	150
Elettrici	312	156	156
D.P.I.	70	35	35
Sic. Gen. Prodotti	42	-	42

Il protocollo 03/11/2015: la pianificazione

CONTROLLI VISIVI E DOCUMENTALI A CURA DELLE CCCIAA	n. ispezioni
GIOCATTOLI	260
PRODOTTI ELETTRICI	260
DPI (1°CAT.)	75
PRODOTTI GENERICI	75
	670
CONTROLLI DOCUMENTALI E DI DI CAMPIONE A CURA DEI LABORATORI (30% DEI CASI)	n. ispezioni
GIOCATTOLI	78
PRODOTTI ELETTRICI	78
DPI (1°CAT.)	23
PRODOTTI GENERICI	23

Prodotti connessi all'anergia: progetto per il rafforzamento della vigilanza sulle

15/11/2014 - 11/09/2015 - 0015

Camera di commercio	n. di ispezioni svolte presso gli operatori economici	n. di modelli sottoposti a controllo visivo	n. di modelli sottoposti a controllo documentale	n. di modelli sottoposti ad analisi di campione
Bologna	30	30	30	30
Milano	25	30	30	30
Roma	12	23	22	21*
Totale	67	83	82	81

Prodotti connessi all'energia: progetto sugli apparecchi di refrigerazione per

- controllo di tipo documentale per lo svolgimento del controllo di tipo documentale
- affidamento di un incarico al laboratorio per la realizzazioni di analisi di campione sui frigoriferi.

Il piano di vigilanza si compone complessivamente di n. 24 ispezioni a cui corrispondono n. 24 apparecchi di refrigerazione ad uso domestico controllati. 7 CCIAA coinvolte: Roma, Milano, Ancona, Caserta, Monza Brianza, Bologna e Pordenone.

E per finire...prodotti connessi all'energia:progetto del 20/04/2016

- Rafforzamento della vigilanza del mercato in particolare su:

Lampade LED

Condizionatori d'aria

Aspirapolvere

Forni cappe e piani di cottura ad induzione per uso domestico

televisori

- Il piano di vigilanza si compone complessivamente di n. 125 ispezioni a cui corrispondono n. 125 prodotti

Grazie per l'attenzione

Elia Daniela Soviero

Div. XIII – Normativa tecnica e Sicurezza dei
prodotti

DG Mercato Concorrenza Consumatore

Vigilanza e Normativa Tecnica

MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO